Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MARCONI"
viale Sasso Marconi sn, 89048 Siderno (RC)- tel. 0964/048031
C.F.: 90027970806 - Codice Ministeriale: RCIS03100L -
Settore Tecnologico C.A.T. (RCTL031019) – Settore Economico A.F.M. – S.I.A.- TURISMO (RCTD03101V) – CORSI SERALI (RCTD031507)

AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL'ISTITUTO
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL DSGA DELL'ISTITUTO
AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELL' ISTITUTO
AL DIRIGENTE SCOLASTICO CPIA DI RC
LORO SEDI /ATTI/SITO WEB

OGGETTO:	**Attività didattica in presenza delle Scuole Secondarie Superiori di II°Grado. Comunicazioni. Anno Scolastico 2020.2021.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	
VISTO	il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 10 del 14 gennaio 2021, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 (proroga Stato di Emergenza al 30 aprile 2021) e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull'intero territorio nazionale;
VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11, le cui disposizioni si applicano dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, in sostituzione di quelle previste nel DPCM 3 dicembre 2021;
VISTA	l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 30 gennaio 2021, avente per oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale"
VISTA	l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 8 del 27 febbraio 2021, avente per oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga

	Ordinanza n°4 del 30 gennaio 2021;
VISTO	Il decreto del Tar Calabria in data 09 marzo 2021 ha sospeso gli effetti dell'Ordinanza n°10 del Presidente della Regione Calabria del 5 marzo 2021, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza.", con la quale venivano sospese le attività in presenza, dall' 8 marzo al 21 marzo 2021 di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
VISTO	Il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 Marzo 2021, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTA	L' Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga Ordinanza n. 21 del 02.04.2021 2021.
VISTE	Le disposizioni conseguenti all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 nel territorio regionale che revoca le disposizioni previste nell'Ordinanza regionale n. 21/2021.Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTE	**Le disposizioni conseguenti l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 52/2021 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 nel territorio regionale – Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 28 del 24 Aprile 2021.**
COMUNICA	
Che a seguito di tali disposizioni, pertanto, le attività didattiche, proseguiranno per come previsto dalle disposizioni governative, in presenza **da lunedì 26 aprile 2021**. come di seguito indicato: **1.** di garantire in ciascuna aula non più del 75% degli studenti, rispetto alla capienza prevista; **2.** di rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; **3.** di favorire, **ove indifferibile**, la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie, **in modo motivato e circostanziato**, ne facciano esplicita richiesta, nell'ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso/uscita.	
Pertanto, tutti gli studenti delle classi dell' Istituto svolgeranno le attività didattiche in presenza, nel rispetto della capienza prevista in ciascuna aula scolastica.	
Sarà cura di questa Dirigenza, sentiti gli OO.CC. dell' Istituto, comunicare a tutti gli utenti l'organizzazione del servizio scolastico in maniera più precisa e dettagliata.	
Si raccomanda la puntualità della presenza di studenti e personale docente preposto .	

Cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Domenico ZAVETTIERI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993